



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale  
Il Direttore

Presidente della V  
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV  
Commissione consiliare permanente

Presidente della I  
Commissione consiliare permanente

Presidente della VII  
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII  
Commissione consiliare permanente

Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

E p.c.

Dirigente dell'Area "Coordinamento  
Lavori Commissioni"  
Avv. Fabrizio Lungarini

S E D E

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 288 del 18 settembre 2015 concernente:

***"Norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno dei  
diritti alla conoscenza e allo studio nella Regione Lazio"***

Si trasmette, tramite posta elettronica certificata, copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I, VII e VIII Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

(Avv. Costantino Vespasiano)

Class. 2.5  
F P

X LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 288 del 18 settembre 2015**

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 477 DEL 15.09.2015

---

**Norme per il riconoscimento, la promozione ed  
il sostegno dei diritti alla conoscenza e allo  
studio nella Regione Lazio**



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015)**

L'anno duemilaquindici, il giorno di martedì quindici del mese di settembre, alle ore 11.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA ..... <i>Presidente</i>	7) REFRIGERI FABIO ..... <i>Assessore</i>
2) SMERIGLIO MASSIMILIANO ..... <i>Vice Presidente</i>	8) RICCI SONIA ..... "
3) CIMINIELLO CONCETTINA ..... <i>Assessore</i>	9) SARTORE ALESSANDRA ..... "
4) CIVITA MICHELE ..... "	10) VALENTE LUCIA ..... "
5) FABIANI GUIDO ..... "	11) VISINI RITA ..... "
6) RAVERA LIDIA ..... "	

Sono presenti: *gli Assessori Ciminiello, Civita, Fabiani, Ravera, Ricci e Sartore.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Refrigeri, Valente e Visini.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Visini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 477

Proposta di legge regionale concernente "Norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno dei diritti alla conoscenza e allo studio nella Regione Lazio. "



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno dei diritti alla conoscenza e allo studio nella Regione Lazio."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI l'articolo 3, 34 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;

VISTA la Legge 14 novembre 2000 n. 338 "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"; e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 Legge 390/91"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 28 Giugno 2013, n. 4 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativa alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" con la quale si recepisce il succitato Decreto-Legge 174/2012;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

PREMESSO CHE LA REGIONE LAZIO

In conformità agli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all'articolo 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, nonché nel rispetto dei principi



fondamentali della legislazione statale, riconosce i diritti alla conoscenza, allo studio, all'accesso al sapere ed alle opportunità formative come diritti inviolabili dell'uomo.

Intende la conoscenza come un modello integrato tra scuole, università e istituti di alta cultura, formazione e orientamento professionale, ricerca, innovazione, fortemente legato allo sviluppo economico di tutto il territorio regionale. L'obiettivo è dunque quello di incentivare un'economia della conoscenza legata allo sviluppo di tutto il territorio regionale

Esercita le competenze ad essa attribuite al fine di rendere effettivo il godimento e la promozione di questi diritti.

Promuove il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle conoscenze, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Promuove processi di partecipazione e coinvolgimento della popolazione studentesca e degli altri soggetti coinvolti nell'ambito delle decisioni assunte in merito al diritto allo studio universitario e alla promozione della conoscenza generalmente intesa.

ATTESO CHE

Mettere in campo degli interventi rivolti al mondo della conoscenza implica l'assunzione di un punto di vista da parte dell'istituzione regionale in grado di restituirne la complessità, tramite un sistema integrato di azioni e risorse.

TENUTO CONTO CHE

La Regione ha istituito con propria legge n.7 del 2008 Laziodisu, ente che agisce da regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari attraverso un complesso sistema di articolazioni territoriali

CONSIDERATO CHE

Laziodisu così come concepita dalla sua legge costitutiva prevedeva ben 11 membri del Consiglio di Amministrazione nonché un Presidente, un Direttore, cinque Adisu territoriali ciascuna governata da un proprio Presidente ed un Comitato territoriale.

CONSIDERATO CHE

Le disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché la legge regionale n. 4 del 2013 che lo recepisce includendo misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione impongono non soltanto un ridimensionamento ma anche un ripensamento della governance di questo ente, che sia volto alla realizzazione di un soggetto più efficace, efficiente, funzionale e meno dispendioso nei costi di funzionamento.



DELIBERAZIONE N. ~~477~~ DEL 15 SET. 2015

VISTO il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale ai sensi dell'art.65 comma 5bis del Regolamento della Giunta regionale 1/2002 e s.m.i, recante "Norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno dei diritti alla conoscenza e allo studio nella Regione Lazio.", che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATE le disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del DL 174/12 convertito dalla Legge 213/12, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché la Legge regionale 04/13 che lo recepisce, includendo misure in materia di razionalizzazione

VISTA la relazione dell'Assessore Formazione, Ricerca, Scuola, Università, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Norme per il riconoscimento, la promozione ed il sostegno dei diritti alla conoscenza e allo studio nella Regione Lazio.", che consta di n. 28 articoli aggregati in quattro CAPI (1 - Criteri e principi generali; 2 - Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio (Di.Co.); 3 - Partecipazione; 4 - Norme finanziarie, transitorie e finali) e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE N. 477 DEL 15 SET. 2015

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Gagliani Caputo)


L'ASSESSORE ANZIANO  
(Guido Fabiani)

ROMA 17 SET. 2015



ALLEG. alla DELIB. N. 477  
DEL ..... 15 SET. 2015

**"NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI DIRITTI  
ALLA CONOSCENZA E ALLO STUDIO NELLA REGIONE LAZIO"**



**IL PRESIDENTE**

*Nicola Zingaretti*





## SOMMARIO

### CAPO I - Criteri e principi generali

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Obiettivi

### CAPO II - Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio (Di.Co.)

Art. 3 - Riordino dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio in Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio - Di.Co.

Art. 4 - Interventi, servizi e prestazioni

Art. 5 - Organi dell'ente

Art. 6 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 9 - Consulta regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio

Art. 10 - Direttore generale

Art. 11 - Statuto e regolamenti

Art. 12 - Articolazione dell'ente

Art. 13 - Bilancio di previsione e rendiconto generale

Art. 14 - Personale

Art. 15 - Programmazione regionale

Art. 16 - Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

Art. 17 - Vigilanza

Art. 18 - Piano di prevenzione della corruzione

Art. 19 - Programma per la trasparenza e l'integrità

Art. 20 - Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza

Art. 21 - Misure di contrasto all'evasione

### CAPO III - Partecipazione

Art. 22 - Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario

Art. 23 - Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione

### CAPO IV - Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 24 - Risorse finanziarie e patrimoniali

Art. 25 - Disposizioni per la prima attuazione

Art. 26 - Disposizioni finanziarie

Art. 27 - Abrogazioni e modifiche

Art. 28 - Entrata in vigore



IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

**CAPO I**  
**CRITERI E PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Principi generali)*

1. In conformità agli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all'articolo 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 7, comma 2, lettera b), dello Statuto, nonché nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, la Regione riconosce i diritti alla conoscenza, allo studio, all'accesso ai saperi ed alle opportunità formative come diritti inviolabili dell'uomo. La Regione esercita le competenze ad essa attribuite al fine di rendere effettivo il godimento e la promozione di questi diritti.

2. La Regione promuove il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle conoscenze, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

3. Ai fini della presente legge, la Regione intende la conoscenza come un modello integrato tra scuole, università e istituti di alta cultura, formazione e orientamento professionale, ricerca, innovazione, fortemente legato allo sviluppo economico di tutto il territorio regionale.



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingarelli*



Art. 2  
(Obiettivi)

1. La Regione, in particolare, favorisce, attraverso un apposito sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni:

- a) l'incremento generale delle risorse a sostegno degli studenti e dei soggetti in formazione, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi;
- b) il sostegno e l'integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;
- c) il sostegno agli studenti lavoratori e a studenti genitori, meritevoli di particolare considerazione nel loro percorso formativo;
- d) il sostegno rivolto a studenti che per motivi personali o economici abbiano sospeso o abbandonato gli studi;
- e) il sostegno alla partecipazione di tutti i cittadini del Lazio a programmi di mobilità, anche europea ed internazionale;
- f) il sostegno alle attività di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con tutte le istituzioni preposte e anche mediante l'erogazione di servizi dedicati;
- g) il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didattico-formativi delle Scuole e delle Università, compresi quelli promossi da altre Istituzioni in ambito regionale;
- h) il potenziamento delle strutture residenziali e del sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, anche con l'utilizzo di politiche innovative, da realizzare anche in collaborazione con i territori sede di strutture universitarie;
- i) la promozione di forme di partecipazione dei cittadini-utenti alla valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi offerti e delle politiche adottate;
- l) la promozione di iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione;
- m) la promozione di forme di autogestione e cogestione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 23.



IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

**CAPO II**  
**ENTE REGIONALE PER I DIRITTI ALLA CONOSCENZA ED ALLO STUDIO (Di.Co.)**

**Art. 3**

*(Riordino dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio in Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio - Di.Co.)*

1. Al fine di favorire l'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio (Laziodisu) è riordinato nell'Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio (Di.Co.), di seguito denominato ente.
2. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, il Di.Co. è l'ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 4.
3. L'ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'ente:
  - a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee, nonché regionali, destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali;
  - b) promuove la costruzione di reti tra le università, gli istituti scolastici e gli enti che operano nel settore della formazione del Lazio;
  - c) predispone iniziative e programmi per favorire gli interscambi con l'estero tra università, istituti scolastici e enti che operano nel settore della formazione e della conoscenza.



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Art. 4  
(Interventi, servizi e prestazioni)

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'ente in favore di tutti i soggetti presenti nel territorio regionale consistono principalmente in:

- a) azioni di sostegno all'economia della conoscenza nell'ambito di un rapporto sinergico tra territori regionali, scuole, università, istituti di alta cultura ed altri centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
- b) attività di informazione, orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, promossi in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
- c) azioni, anche sperimentali, di formazione professionale dirette alla elaborazione di modelli innovativi di gestione con particolare attenzione alle figure professionali richieste nel mercato del lavoro;
- d) contributi per la mobilità internazionale.

2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'ente, in favore degli studenti universitari del Lazio, sono:


- a) a concorso:
  - 1) borse di studio;
  - 2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
  - 3) ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;
  - 4) borse per esperienze formative all'estero o in altre regioni italiane;
  - 5) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai punti da 1) a 4);
- b) non a concorso:
  - 1) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
  - 2) azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
  - 3) supporto alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
  - 4) servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento, nonché con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'ente;
  - 5) servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari del Lazio che intendono svolgere attività di formazione all'estero;
  - 6) servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle Università e negli Istituti di alta formazione del Lazio, anche durante il periodo estivo;
  - 7) misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto;
  - 8) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le Aziende unità sanitarie locali (ASL), con i Policlinici universitari, con gli ordini professionali, le associazioni, e altri soggetti;
  - 9) fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
  - 10) supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;
  - 11) informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;
  - 12) sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e soggetti in formazione.



IL PRESIDENTE  
Nicola Pingaretti

3. L'ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modificazioni.

4. Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicola Zingaretti mentioned in the text above.


A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

Art. 5  
(Organi dell'ente)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Collegio dei revisori dei conti;
- c) la Consulta regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti ed esercitati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.



9

A handwritten signature in black ink.

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicola Zingaretti.

**Art. 6**  
*(Presidente del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente, di seguito Presidente, è nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, scegliendolo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo- istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, acquisito, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

3. Il Presidente:

- a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale dell'ente;
- c) sovrintende all'attività complessiva dell'ente e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) designa il Direttore generale dell'ente, ai sensi dell'articolo 10;
- e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 16;
- f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera n).



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*



Art. 7  
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e al fine di ridurre le spese di gestione dell'ente, il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri due componenti nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

- a) formula le proposte di modifica dello statuto;
- b) formula le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 11;
- c) adotta la dotazione organica del personale dell'ente, ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- d) formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'ente;
- e) adotta il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 13;
- f) adotta il programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 16;
- g) conferisce, nel rispetto dell'articolo 10, l'incarico al Direttore generale dell'ente, su designazione del Presidente;
- h) assegna al Direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui alla lettera f), gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- i) impartisce al Direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;
- l) stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'ente;
- m) adotta i modelli di convenzione tipo per l'attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 3);
- n) verifica, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i risultati di gestione e valutare annualmente il Direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- o) adotta la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11;
- p) delega determinati compiti al Presidente;
- q) adotta il piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l'integrità di cui agli articoli 18 e 19;
- r) nomina il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20.

4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei consiglieri.



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 8  
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del prevedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori del Collegio medesimo, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 1 fissa l'importo del compenso riconosciuto ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, che in prima attuazione non può essere superiore a quello dei componenti del precedente Collegio. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta, altresì, il solo rimborso delle spese vive di viaggio sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nella misura massima prevista per i dirigenti regionali e secondo quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

5. L'incarico di componente supplente del Collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.



IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 9

(Consulta regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio)

1. La Consulta regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio, di seguito Consulta, è composta da:
  - a) tredici rappresentanti degli studenti universitari individuati proporzionalmente alla popolazione studentesca degli atenei statali e non statali e degli altri istituti di alta formazione presenti nel territorio regionale, secondo le modalità indicate dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11;
  - b) due rappresentanti della Regione designati dall'Assessore competente, di cui uno in materia di diritto agli studi universitari e uno in materia di formazione professionale;
  - c) un rappresentante della Regione designato dall'Assessore competente in materia di politiche del lavoro;
  - d) un rappresentante di ciascuna delle Università statali del Lazio designato dal rispettivo Rettore;
  - e) un rappresentante degli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, designato in accordo fra i Direttori;
  - f) un rappresentante delle Università non statali del Lazio, designato di intesa fra i rispettivi Rettori;
  - g) un rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio.

2. I rappresentanti degli studenti, di cui al comma 2, lettera a), sono eletti secondo le disposizioni previste nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

3. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11 disciplina i casi di decadenza, di cessazione anticipata dalla carica e di incompatibilità.

4. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento della Consulta, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla seduta di insediamento di cui al comma 5. Qualora tale termine non venga rispettato il regolamento della Consulta è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del Direttore generale.

5. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Direttore generale dell'ente entro trenta giorni dalla data di costituzione di cui al comma 6. Nello stesso termine, la Consulta elegge tra i suoi componenti un Presidente, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 4.

6. La Consulta è regolarmente costituita quando sono designati almeno un terzo dei rappresentanti di cui al comma 3.

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

8. L'ente assicura le condizioni per il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione quanto necessario secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

9. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) monitora l'aderenza della relazione annuale prodotta dal Presidente agli obiettivi fissati dal piano triennale;
- b) fornisce alla Giunta regionale indicazioni utili alla elaborazione dei piani triennali;
- c) formula proposte per la realizzazione ed il potenziamento degli interventi, servizi e prestazioni, funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) esprime pareri sull'efficienza e la qualità dei servizi disposti per gli studenti e finalizzati alla fruizione del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 4, comma 2;
- e) richiede all'ente dati e informazioni utili per la formulazione delle valutazioni e delle proposte di cui alle lettere c) e d);
- f) promuove la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fruizione dei diritti allo studio universitario di cui all'articolo 4, comma 2;
- g) monitora le attività dell'ente, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, e verifica il conseguimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi programmatici di cui all'articolo 15, comma 4.

10. La Consulta inoltre esprime pareri vincolanti relativamente a:

- a) il sostegno delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);



IL PRESIDENTE<sub>2</sub>  
Nicola Zingarelli

b) le forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di cui all'articolo 23.



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingarelli

Art. 10  
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è designato dal Presidente dell'ente ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea magistrale, specialistica o ad esse equipollente, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 5, dello Statuto, l'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l'incarico di Direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa o analogo provvedimento, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il Direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 4, nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il Direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture dell'ente, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 11;
- b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione;
- c) dirige e coordina le attività delle strutture dell'ente, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione;
- d) conferisce l'incarico ai dirigenti delle Aree dell'ente, dei presidi territoriali e delle unità operative dei presidi.



IL PRESIDENTE  
Nirca Zingarelli

Art. 11  
(Statuto e regolamenti)

1. Lo Statuto dell'ente definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

2. Con regolamento di organizzazione adottato dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto di quanto previsto della presente legge, dallo statuto di cui al comma 1, nonché delle disposizioni statali vigenti anche in materia di trasparenza e anticorruzione, sono disciplinati l'organizzazione delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, i criteri e le modalità per il controllo interno.

3. La Giunta regionale adotta altresì, su proposta del Consiglio di amministrazione previa informazione delle organizzazioni sindacali aziendali, il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'ente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13.

4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta di cui all'articolo 9, adotta la carta dei servizi.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 12  
(Articolazione dell'ente)

1. L'ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi territoriali di Roma città metropolitana, Lazio Settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all'attività dell'ente medesimo.

2. A capo di ciascun presidio è preposto un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera c), dal Direttore generale. I presidi possono essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

3. Spettano a ciascun presidio territoriale i compiti inerenti:

- a) la presa in carico degli studenti e dei cittadini in formazione, che vengono orientati in percorsi sui servizi offerti dall'ente e dall'ateneo di riferimento;
- b) l'erogazione e/o il monitoraggio dei servizi di prossimità agli studenti;
- c) la facilitazione dell'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, statale e internazionale;
- d) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti disabili;
- e) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti stranieri, anche in lingua;
- f) l'erogazione di informazioni nell'ambito del servizio per la locazione delle strutture immobiliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 4);
- g) l'erogazione di informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e all'alta formazione, a livello regionale, statale, europeo e internazionale;
- h) la vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari.

4. Le aree in cui è articolata la direzione generale e le unità operative in cui possono essere suddivisi i presidi territoriali sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore generale sulla base di quanto disposto dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.

9



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 13

*(Bilancio di previsione e rendiconto generale)*

1. L'ente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle regioni.

2. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal Presidente dell'ente e corredati del parere del Collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

3. I documenti contabili, previsionali e consuntivi, sono pubblicati sul sito internet della Regione Lazio.

5



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingarelli



Art. 14  
(Personale)

1. La dotazione organica complessiva dell'ente, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, è articolata sulla base del fabbisogno di personale della direzione generale e dei presidii territoriali dell'ente, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e, in ogni caso, deve comportare la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva della corrispondente dotazione organica dell'Ente per il Diritto agli Studi Universitari del Lazio (Laziodisu). La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.

2. Ai dirigenti e al personale dell'ente si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

5



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 15  
(Programmazione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto e in conformità alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia dei diritti alla conoscenza e agli studi.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta, approva il piano regionale triennale di programmazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

3. Il piano indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari e fissa in un apposito documento gli indirizzi e gli obiettivi che l'ente è tenuto a raggiungere, stabilendo in particolare:

- a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
- b) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
- c) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione dei servizi e degli interventi di sostegno economico;
- d) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a fare parte del sistema abitativo regionale;
- e) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali è previsto l'accesso alle agevolazioni, stabilite dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
- f) le attività di promozione della conoscenza e del diritto allo studio e all'orientamento formativo nella Regione.

5



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 16

*(Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti)*

1. Il Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta, adotta il programma annuale di attività dell'ente, in coerenza con il piano triennale elaborato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 15, che costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del Direttore generale, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.

2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal Presidente e trasmessa alla Giunta regionale, ai fini della valutazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b). La Giunta regionale trasmette la relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia.

9



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 17  
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva e vigilanza sull'ente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

- a) approva lo statuto e le eventuali modifiche;
- b) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 11, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 14, comma 2, con le seguenti modalità:
  - 2) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;
  - 3) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;
  - 4) nell'ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;
- e) accerta:
  - 1) la decadenza del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di mancato adeguamento alle direttive regionali, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dal piano triennale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri;
  - 2) la decadenza dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di sei sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;
  - 3) la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio per i profili di competenza.



A handwritten signature in black ink.

IL PRESIDENTE  
Nicola Singaretti

Art. 18

(Piano di prevenzione della corruzione)

1. L'ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, di seguito denominato piano, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell'ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un'attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.

2. Il piano, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della corruzione di cui all'articolo 20, è adottato dal Consiglio di amministrazione ed ha validità triennale.


3. Il piano contiene una analisi del contesto organizzativo dell'ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all'erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell'utenza. Per le finalità di cui al comma 1 il piano contiene altresì le modalità di retazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o settori maggiormente a rischio.

4. Il piano è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto, in particolare:

- a) delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
- b) dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'ente;
- c) dell'emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni di già contenute nel piano.

5. Nell'ambito del piano possono essere promosse apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.

5



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art 19

*(Programma per la trasparenza e l'integrità)*

1. L'ente, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adotta, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il programma per la trasparenza e l'integrità, di seguito denominato programma.

2. Il programma, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20 è adottato dal Consiglio di amministrazione, ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

3. Il programma, volto a perseguire un elevato livello di trasparenza, definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative necessarie ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da parte dei dirigenti dell'ente.

4. Il programma è strettamente collegato agli interventi previsti nel piano di cui all'articolo 18.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the stamp.

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, positioned below the printed name 'Nicola Zingaretti'.

Art. 20

(Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza)

1. Il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'ente al quale sono attribuite funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.

2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione al responsabile di cui al comma 1, spetta, in particolare:

- a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;
- b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) vigilare sull'attuazione del piano, monitorando l'osservanza delle misure di prevenzione e segnalando agli organi competenti ogni eventuale scostamento o inadempimento;
- d) aggiornare il piano, proponendone la modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione o per intervenute modifiche legislative in materia;
- e) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;
- f) costituire punto di riferimento nell'ente per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.

3. Con riferimento alla trasparenza, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:

- a) elaborare e proporre, al Consiglio di amministrazione, il piano della trasparenza, al cui interno sono previste le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, provvedendo al relativo aggiornamento;
- b) controllare l'adempimento, da parte dell'ente, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- c) segnalare al Consiglio di amministrazione, all'ANAC e alla struttura che si occupa dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e del perseguimento degli inadempimenti che comportino altre responsabilità;
- d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- e) proporre misure organizzative indicando le risorse umane e materiali, comprese quelle tecnologiche, necessarie ad attuare la trasparenza obbligatoria e monitorare la regolarità del flusso informativo.

4. Il responsabile può altresì promuovere e proporre iniziative per la trasparenza non obbligatoria, volta alla tutela e alla promozione dell'immagine dell'ente.

9



*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 21

(Misure di contrasto all'evasione)

1. L'ente sottoscrive protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza finalizzati alla verifica delle dichiarazioni di situazione economica equivalente presentate al momento della determinazione della tassa regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 "articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17") e successive modifiche.

2. Al fine di favorire il concorso alla lotta all'evasione in materia di locazioni passive, l'ente adotta altresì protocolli d'intesa con le università statali e legalmente riconosciute tesi alla verifica per gli studenti universitari fuori sede della sussistenza di un regolare contratto di locazione.



IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti



CAPO III  
PARTECIPAZIONE

Art. 22

*(Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario)*

1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione ed alla verifica delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario è un diritto. La presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.

2. Nelle università e nelle altre istituzioni di alta cultura presenti nel territorio della Regione gli studenti possono organizzare dibattiti pubblici riguardanti gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le modalità di indizione e svolgimento del dibattito pubblico sono disciplinate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11, assicurando le forme della più ampia e trasparente partecipazione degli studenti.

4. L'informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

5. L'ente mette a disposizione gli spazi necessari al regolare svolgimento del dibattito qualora non sia possibile utilizzare quelli presenti presso le università o le altre istituzioni.

6. Proposte e criticità emerse dai dibattiti sono comunicate in forma scritta alla Consulta, che ne dà lettura all'inizio di ciascuna seduta e ne tiene conto nello svolgimento di tutti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, comma 9.



A large, stylized handwritten signature in the lower center of the page.

IL PRESIDENTE  
Nicola Zingaretti

Art. 23

*(Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione)*

1. Al fine di rafforzare la responsabilità ed il protagonismo degli studenti, l'ente, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta, promuove, anche in via sperimentale, forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi da essa erogati.



3

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

**CAPO IV**  
**NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 24**  
*(Risorse finanziarie e patrimoniali)*

1. La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici, assegna all'ente le seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 4, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche e articolo 31 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari;") e successive modifiche, devoluta all'ente;
- d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 27 della l.r. 16/1996;
- e) contributi regionali per il cofinanziamento di cui ai sensi della l. 338/2000;
- f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
- g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
- h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;
- i) risorse a valersi sui fondi strutturali volti a realizzare interventi e percorsi di ricerca, orientamento e alta formazione;
- l) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
- m) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- n) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione.

2. L'ente dispone, altresì, di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprietà.




**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

Art. 25

*(Disposizioni per la prima attuazione)*

1. Il Commissario Straordinario ed il Collegio dei revisori contabili dell'Ente pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell'ente di cui al Capo II.

2. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, formula le proposte di modifica dello Statuto dell'ente nonché le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 11 ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

**Art. 26**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento dell'Ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio (Di.Co.) e per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 4 della presente legge, valutati in euro 20 milioni a decorrere dall'annualità 2015, si provvede:

- a) per euro 20 milioni per l'anno 2015, euro 19 milioni per l'anno 2016 ed euro 18 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio";
- b) per euro 1 milione per l'anno 2016 e per euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

2. Agli ulteriori oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità relative alle risorse finanziarie in conto capitale a carico delle Regione riguardanti le quote di cofinanziamento regionale ed alle risorse di parte corrente ed in conto capitale derivanti da assegnazioni statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nell'ambito del medesimo programma 04 della missione 04, nonché mediante il concorso delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, sentita la commissione consiliare competente, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.



A handwritten signature in black ink, located below the stamp.

**IL PRESIDENTE**  
*Giuglia Zingarelli*

Art. 27  
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) i commi 5, 7, 10, 14 e 15 dell'articolo 27 della l.r. 16/1996;
  - b) articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 "Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17");
  - c) l.r. 7/2008;
  - d) l'articolo 11 della legge regionale 20 Maggio 2009, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009);
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.
3. All'articolo 27 della l.r. 16/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è devoluta all'ente regionale per i diritti alla conoscenza ed allo studio (Di.Co.)";
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995, la tassa regionale di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale";
  - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La misura della tassa regionale di cui al comma 1 è definita con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995. Qualora la deliberazione di cui al primo periodo non sia adottata entro il termine del 30 giugno di ciascun anno la tassa è dovuta nella misura di 140 euro";
  - d) al comma 6, dopo la parola: "studenti" è inserita la seguente: "," e le parole da: "mediante" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " , direttamente a favore del Di.Co. secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell'ente";
  - e) al comma 8, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
  - f) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. All'accertamento e liquidazione della tassa di cui al comma 1, nonché alla verifica di violazioni, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, provvede il Di.Co. secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell'ente";
  - g) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Con la deliberazione di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, secondo periodo, della legge 549/1995, sono definiti i criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi";
  - h) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Nel caso di violazione dell'obbligo di verifica di cui al comma 8, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)".



IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingaretti*

Art. 28  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



A handwritten signature consisting of several loops and a long vertical line extending downwards.

IL PRESIDENTE  
*Nicola Zingarelli*

RELAZIONE

Sulla base di quanto disposto dalla memoria di Giunta e dalle linee guida approvate in commissione Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo in data 20 marzo 2014 nonché delle relative osservazioni la Regione Lazio con la presente legge intende promuovere per tutti i cittadini e le cittadine il diritto alla conoscenza, individuandolo come un sistema integrato tra scuola, università e istituti di alta cultura, formazione professionale, ricerca, innovazione ed accesso al mondo del lavoro. L'obiettivo è dunque quello di incentivare un'economia della conoscenza legata allo sviluppo di tutto il territorio regionale, utilizzando il sapere come strumento di inclusione sociale, diritto di cittadinanza, partecipazione democratica e sviluppo.

Considerate le disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché la legge regionale n. 4 del 2013 che lo recepisce includendo misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione, si impone non soltanto un ridimensionamento, ma anche un ripensamento della *governance* di questo ente, che sia volto alla realizzazione di un soggetto più efficace, efficiente, funzionale, meno dispendioso nei costi di funzionamento, più in linea con le finalità politiche includenti e sistemiche di cui sopra, in cui prerogative e responsabilità non siano accavallate e confuse.

A tale scopo la Regione ritiene fondamentale il riordino di Laziodisu e la sua trasformazione in un ente regionale per il diritto alla conoscenza ed allo studio Di.Co. , un ente dipendente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Regionale, strumento di promozione ed accesso ai saperi, che alluda profondamente ad un nuovo modello di coesione sociale e sviluppo economico basato su un'istruzione e una formazione di qualità accessibile a tutti e che eroghi servizi per la comunità oltre che per gli studenti bisognosi e meritevoli così come previsto dalla nostra Costituzione. Di.Co. nascerà dalla trasformazione dell'ente Laziodisu secondo le seguenti logiche:

- Una nuova *governance*: viene rivoluzionato l'attuale assetto, pletorico e ridondante. Si passa da un Cda ad 11 ad un Cda a 3, e vengono aboliti i cinque Comitati territoriali . Le sedi decentrate vengono ridotte a tre e la loro gestione è affidata a dirigenti interni all'Ente. Il loro compito è fornire servizi, e pianificarne l'attuazione, non più essere esecutori materiali di piccoli interventi. La programmazione è in capo alla Regione, l'attuazione all'ente più agile e snello, il controllo dell'efficacia delle politiche alla Consulta che a sua volta potrà poi fornire indicazioni su come migliorare l'attuazione politica nei piani triennali, chiudendo così la triangolazione di un assetto non più verticista ma circolare. Maggiore risparmio, maggiore efficienza, maggiore democrazia.

- Ampliamento della platea: grazie all'utilizzo di fondi aggiuntivi del FSE e all'estensione delle sua *mission* Di.Co. sarà in grado di parlare ad un numero più ampio di interlocutori: semplici cittadini, studenti, soggetti in formazione. Alla vocazione originaria di ente per il diritto allo studio si affiancano azioni di sostegno all'economia della conoscenza nell'ambito di un rapporto sinergico tra territori e soggetti, attività di informazione, orientamento formativo ed inserimento nel mondo del lavoro, formazione effettuata sia in Italia che all'estero e volta all'elaborazione di modelli





innovativi di gestione con particolare attenzione alle figure professionali richieste nel mercato del lavoro, etc.

- **Partecipazione:** studenti e università vengono tolti dall'organo esecutivo che la Regione immagina oggi più snello ed efficace. Il loro è un coinvolgimento sul monitoraggio dell'efficacia delle politiche dell'ente e di programmazione; delle loro indicazioni si tiene conto infatti anche in fase di elaborazione del piano triennale elaborato dalla Giunta. Relativamente al diritto allo studio universitario la Consulta formulerà proposte ed esprimerà il parere sulla adozione degli indirizzi programmatici annuali adottati dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente in materia. La Consulta monitorerà inoltre le attività di Di.Co. verificando il conseguimento degli obiettivi fissati dagli indirizzi programmatici. La Consulta formulerà infine proposte per la realizzazione ed il potenziamento degli interventi, servizi e prestazioni, funzionali al diritto agli studi universitari, esprimerà pareri sull'efficienza e la qualità dei servizi disposti per gli studenti, potrà richiedere al Di.Co. dati e informazioni utili in generale. All'opera di monitoraggio e proposta possono concorrere anche semplici studenti tramite assemblee pubbliche. All'erogazione di alcuni servizi del Di.Co. sono chiamati ad essere protagonisti gli stessi studenti con forme di gestione o autogestione di spazi e prestazioni

In linea con una visione sistemica dello sviluppo del giovane cittadino in formazione, Di.Co. prevedrà una serie di attività *erga omnes*, quali azioni di sostegno all'economia della conoscenza nell'ambito di un rapporto sinergico tra territori e soggetti; attività di informazione, orientamento formativo ed inserimento nel mondo del lavoro; formazione professionale volta all'elaborazione di modelli innovativi di gestione con particolare attenzione alle figure professionali richieste nel mercato del lavoro.

Di.Co. erogherà inoltre, tramite bando, agli studenti universitari servizi classici di sostegno al diritto allo studio come borse, posti alloggio e contributi finanziari alla residenzialità, contributi per la mobilità (con particolare attenzione alla promozione della mobilità internazionale), servizi di ristorazione.

Sempre per gli studenti universitari saranno previsti servizi non a bando, quali agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti, supporto alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle Università, servizi per le locazioni delle strutture immobiliari, servizi di *outgoing* e *incoming* universitario sia per studenti italiani che stranieri, agevolazioni per i servizi di trasporto pubblico locale da attuarsi in sinergia con i Comuni del Lazio.

Con specifico riferimento a tutti gli studenti del Lazio infine Di.Co. erogherà servizi di medicina preventiva, agevolazioni per il trasporto, sussidi straordinari, supporto di ausili ed inserimento lavorativo per studenti svantaggiati e disabili, assistenza agli studenti stranieri, orientamento sui percorsi di formazione.

Con l'operazione di trasformazione dell'ente Laziodisu in Di.Co. perciò la Regione non soltanto adempirà a quanto prescritto sia al livello nazionale che regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ma soprattutto metterà in campo uno strumento utile ad un'inversione di tendenza e ad un cambio di paradigma nel sistema del diritto allo studio e della formazione, mettendo al centro la conoscenza come strumento cardine per la crescita individuale e lo sviuppo economico e sociale di una comunità.



La proposta di legge si basa inoltre sulla consapevolezza che l'attuale sistema di supporto al diritto allo studio universitario nella maggior parte delle regioni italiane è imperniato sul sostegno agli studenti meritevoli e bisognosi, ma spesso fuori da una visione globale e solo raramente dentro un percorso di promozione, di apporto integrato alle necessità dei giovani e dei cittadini in formazione. Tale sistema risente sempre più insistentemente, negli ultimi anni, da un lato dell'assottigliarsi delle risorse nazionali e locali dedicate al sostegno del diritto allo studio strettamente inteso, dall'altro di un impianto atto a risolvere problematiche contingenti e mai sistemiche.

E' possibile dunque far fronte a questa tendenza in una congiuntura economica sfavorevole, dove le risorse di spesa corrente dedicate al diritto allo studio appaiono in costante diminuzione?

La Regione Lazio, lo ha dimostrato in questi ultimi due anni, intende capovolgere il paradigma rimettendo studenti e cittadini al centro di un sistema integrato di azioni volte alla promozione, all'integrazione, alla crescita, alla qualificazione in un quadro più ampio che li introduca ad un universale diritto ai saperi, utilizzando a tale scopo risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate al sostegno della formazione, dell'alta formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza.

La Regione vuole dunque riconoscere e promuovere il diritto alla conoscenza, inteso come strumento di inclusione sociale, diritto di cittadinanza, partecipazione democratica e sviluppo del territorio. La Regione considera in particolare la conoscenza come un sistema integrato tra scuola, università e istituti di alta cultura, formazione professionale, ricerca, innovazione ed accesso al mondo del lavoro. L'obiettivo è dunque quello di incentivare un'economia della conoscenza legata allo sviluppo di tutto il territorio regionale, anche dotando il nuovo ente delle strutture e delle competenze necessarie a gestire fondi comunitari dedicati all'alta formazione.

La Strategia Europea 2020 del resto si muove in linea di continuità e sviluppo rispetto agli intenti emersi dal processo di Bologna che, iniziato a partire dal 1999, basandosi su trattati precedenti come la Convenzione di Lisbona del 1997 e la Dichiarazione della Sorbona del 1998, promuoveva l'intento di una riforma internazionale dei sistemi di istruzione dell'Unione Europea realizzando uno Spazio europeo dell'istruzione superiore. A distanza di quasi 15 anni questo obiettivo rappresenta ancora oggi il contesto di riferimento per le politiche di formazione. L'Unione Europea nel suo complesso è tenuta a rimettere al centro il sistema dell'istruzione, della formazione superiore e della rete della conoscenza nel suo complesso, considerandolo ambito strategico per uscire dalla crisi e imprimere un nuovo slancio all'economia ed alla società.

Investire dunque sull'istruzione, sulla formazione e sulla conoscenza significa investire sulla risorsa più importante, le persone, e attuare misure volte a restituire motivazione e fiducia alle nuove generazioni, contrastando quella "sottrazione di futuro" che oggi rappresenta uno degli aspetti più drammatici della crisi.



**IL VICE PRESIDENTE**  
*Massimiliano Smeriglio*

**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*